



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio VII

CONVENZIONE

Per la disciplina dell'esecuzione del progetto

TRA

Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, con sede in Roma, piazzale della Farnesina 1 [REDACTED] rappresentata dal Cons. Amb. Antonino Cascio, Capo Ufficio VII (di seguito anche "la DGCS")

E

Organizzazione non governativa CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato - riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano (idoneità MAE n. 188/128/4194/2D del 14/09/1988, con sede in Corso Chieri 121/6, 10132 Torino, rappresentata da Federico PEROTTI (di seguito anche "la ONG")

d'ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

PREMESSO

- che l'art. 10 della legge n. 49 del 1987 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" istituisce la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'art. 2 della suddetta legge;
- che gli artt. 28 e 29 della legge n. 49 del 1987 disciplinano il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri e la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo da parte delle ONG idonee;
- che il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 15/09/2004 n. 337 disciplina la semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative;
- che il Comitato Direzionale con delibera n. 185 del 14/11/2013 ha approvato le Procedure di presentazione e gestione dei progetti promossi da ONG;
- che il Comitato Direzionale con delibera n. 86 del 26/06/14 ha approvato la graduatoria predisposta a seguito dell'avviso pubblico del 03/12/2013, nella quale al numero 4 del lotto A, è compreso il progetto "Aumento della capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea - ARePAG" della ONG CISV a cui è stato attribuito il codice AID 010333, in posizione utile per l'ottenimento dei contributi pubblici;

si conviene e stabilisce quanto segue.

Art. 1

(Oggetto)

L'ONG CISV si impegna a realizzare il Progetto "Aumento della capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea – ARePAG" AID 010333, come previsto dalla documentazione di cui all'art. 15 della presente Convenzione, fatte salve le successive variazioni concordate.

1. La ONG si impegna a contribuire con un apporto proprio di Euro 197.700, pari al 15 % del costo totale ammissibile, di cui 66.700 Euro come contributo monetario, pari al 5 % del costo totale ammissibile.
2. La DGCS erogherà per il progetto AID 010333 un contributo di 922.095 Euro, pari al 70 % del costo totale ammissibile, ripartito nelle seguenti annualità, come di seguito riepilogato:
 - a. Prima annualità: 518.299 Euro /403.614 Euro Contributo DGCS;
 - b. Seconda annualità: 477.875 Euro /325.807 Euro Contributo DGCS;
 - c. Terza annualità: 321.551 Euro /192.674 Euro Contributo DGCS.
3. Si applica il successivo art. 14, comma 2, in relazione all'esigenza di eventuali modifiche per la seconda e la terza annualità

Art. 2

(Modalità di erogazione del contributo)

1. La prima rata di contributo sarà erogata a seguito dell'approvazione dell'impegno di spesa da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri.
2. La ONG ha optato per l'erogazione delle rate per anticipazione.
3. Nel caso di richiesta di erogazione per anticipazione, la ONG trasmette la garanzia di cui al successivo art. 3.
4. Dalle rate successive alla prima saranno decurtati gli importi relativi ad eventuali spese rendicontate e risultate non ammissibili, secondo le modalità previste dalla delibera 185/2013.

Art. 3

(Garanzie: polizze assicurative o fidejussioni bancarie)

1. L'ONG si impegna a presentare una garanzia, rilasciata da un Istituto autorizzato ai sensi del successivo comma 3, dotata delle seguenti caratteristiche:

a) La durata è pari a 42 mesi;

b) L'importo è pari a 109.613,00 Euro

2. In caso di estensioni e/o proroghe alla durata del progetto e/o posticipi nella presentazione del rapporto finale, che necessitano comunque una preventiva approvazione dalla DGCS, la ONG si impegna a prorogare la garanzia;

3. La garanzia dovrà essere rilasciata in Italia da Istituti autorizzati. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del MAE/DGCS.

4. La garanzia sarà svincolata alla chiusura del progetto, previa approvazione del Rapporto finale del progetto presentato dalla ONG, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro degli Esteri 337 del 15 settembre 2004, e comunque sarà svincolata entro il termine di cui al precedente comma 1, lettera "a". La DGCS può procedere all'escussione della garanzia in presenza di gravi irregolarità nell'esecuzione del progetto, compresi i casi di persistenti ed ingiustificati ritardi nella presentazione dei rapporti annuali e/o finale.

Art. 4

(Rapporti e rendicontazioni)

1. La ONG si impegna a presentare i rapporti narrativi e finanziari annuali entro due mesi dalla conclusione di ciascuna annualità di riferimento, ferma restando la possibilità di trasmettere tali rapporti nei due mesi antecedenti il termine dell'annualità, al raggiungimento di una spesa corrispondente ad almeno il 70% del costo previsto per la stessa. La ONG si impegna a presentare il rapporto finale entro sei mesi dalla chiusura delle attività.

2. La DGCS si impegna ad esaminare ed a trasmettere agli organi di controllo ciascun rapporto narrativo e finanziario entro due mesi dal ricevimento.

Art. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'ONG si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della L. 136/10 è il seguente:

[REDACTED]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6

(Personale)

1. Per il personale locale impiegato nel Progetto AID 010333 la ONG si impegna ad osservare la normativa in vigore in Guinea Conakry.

2. La ONG è altresì responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione del progetto e a tal fine si impegna a rispettare il protocollo di sicurezza, previsto dal Ministero degli Affari Esteri per quanto concerne tale personale e allegato alla presente Convenzione.

Art. 7

(Cause di forza maggiore)

1. Nel caso in cui si verificassero eventi dovuti a "causa di forza maggiore" – quali, a mero titolo esemplificativo, eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, pericolo o particolari situazioni d'insicurezza per il personale espatriato, ecc. – che impediscano il regolare svolgimento delle attività del progetto, l'ONG notificherà il verificarsi dell'evento alla DGCS, che si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento.

2. All'esito della predetta procedura, e comunque entro trenta giorni dalla notifica, la DGCS comunicherà alla ONG gli esiti del procedimento e, in caso di accertamento dell'impossibilità oggettiva di prosecuzione delle attività, così come inizialmente previste, il progetto potrà essere modificato, sospeso oppure eventualmente concluso.

Art. 8

(Irregolarità, inadempienze e misure consequenziali)

1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o delle condizioni della presente Convenzione da parte della ONG, la DGCS notificherà all'ONG tale irregolarità o inadempienza, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente detto termine, la DGCS avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso.

2. A seguito di revoca del contributo, la ONG beneficiaria di contributi, ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. Si potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

3. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, comunque precedente alla scadenza della garanzia di cui al precedente art. 3, la DGCS potrà procedere all'escussione della garanzia per gli importi dovuti.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Art. 10

(Responsabilità e referenti)

1. La DGCS non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal progetto di cui alla presente Convenzione, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali - a mero titolo esemplificativo - eventi bellici, calamità naturali, disordini all'ordine pubblico, in caso di pericolo o particolari situazioni d'insicurezza per il personale espatriato, ecc.

2. E' attribuita alla ONG, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione del progetto di cui alla presente Convenzione.

3. I referenti per il Progetto "Aumento della capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea - ARePAG" AID 010333 a cui inviare ogni comunicazione, sono i seguenti:

a. DGCS: Unità organizzativa competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90: [REDACTED]

b. ONG CISV; Responsabile del progetto AID 010333 [REDACTED]

Art. 11

(Visibilità)

1. La ONG si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, alle metodologie ed ai risultati del progetto AID 010333 in Italia e presso Autorità locali, i beneficiari dell'iniziativa e le Agenzie internazionali eventualmente presenti nell'area, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento della Cooperazione italiana allo Sviluppo anche mediante l'utilizzo del logo e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione disponibili sul sito della DGCS.

2. Analogo impegno la ONG assume in relazione alle eventuali opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.


Art. 12

(Audit e controllo della DGCS)

1. La DGCS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni di monitoraggio in loco delle attività del progetto, di valutazione dei suoi risultati nonché visite di controllo presso la sede della ONG in Italia.
2. La ONG viene informata dalla DGCS, per iscritto e con congruo anticipo, circa la data d'inizio, l'oggetto specifico e il programma di lavoro della missione o della visita di controllo, in modo da poter assicurare la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.
3. A conclusione di ogni missione, verifica o visita viene elaborato un apposito rapporto, redatto secondo modelli standardizzati predisposti dall'Ufficio VII. Tali missioni saranno svolte all'insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Entro i 5 anni seguenti alla data di presentazione del Rapporto finale e della Scheda di chiusura, la DGCS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede delle ONG e nei paesi nei quali si stanno realizzando o si sono realizzati i progetti. La ONG ha quindi l'obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale relativa ai progetti presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura. A tal fine la ONG dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale del Progetto AID 010333 è conservata presso la sede di presso la sede di Torino, Italia, corso Chieri 121/6, 10132.

Art. 13

(Revisore contabile)

1. La ONG dichiara di avere individuato come Revisore Contabile per il progetto AID 010333 la  e si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla DGCS qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell'avvio delle attività di revisione.

Art. 14

(Validità, modifiche ed efficacia)

1. La Convenzione è novativa di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relative all'oggetto della medesima Convenzione e rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme.
2. Ogni modifica della Convenzione dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le Parti. Ogni altra e diversa modifica si intenderà nulla.
3. Qualora, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, una o più delle clausole dovesse essere dichiarata nulla o annullata o in seguito a rilievo degli organi di controllo dovesse divenire inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte della Convenzione.

Art. 15

(Parti integranti e sostanziali della Convenzione e rinvio)


1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- a. Documento di Progetto, comprensivo della matrice del quadro logico, piano finanziario e cronogramma;
- b. Delibera di approvazione del Comitato Direzionale n. 86 del 26 giugno 2014;
- c. ~~Eventuali variazioni del Documento di Progetto approvate dalla DGCS.~~

2. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia alla delibera 141/2012, alla delibera 185/2013 e all'avviso pubblico del 03/12/2013, con particolare riferimento all'art. 10, comma 2 del predetto avviso.

Roma, 19.08.2014

Per la DGCS



Per la ONG

